

Deliberazione n. 78 del 05-06/05/2004

GE-768-03

Oggetto: Inserimento del computo metrico estimativo e dell'elenco dei prezzi unitari tra i documenti di gara resi noti ai partecipanti.

Riferimenti normativi: articoli 34, 35, 71, 89, 90 e 110 del D.P.R. 554/1999; articoli 21, comma 1 lett. a) e b), della legge 109/1994.

CONSIDERATO IN FATTO

E' stato segnalato da parte di alcune imprese il fenomeno per cui le stazioni appaltanti non mettono a disposizione, tra i documenti di gara, il computo metrico estimativo e l'elenco dei prezzi unitari.

Sulla questione l'Autorità si è espressa nel corso del tempo con pareri riferiti a singoli casi. Tuttavia, al fine di individuare un indirizzo uniforme per i comportamenti delle stazioni appaltanti, si reputa opportuno fornire sulla questione le seguenti indicazioni, seguendo una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni vigenti in materia.

Considerato in diritto

Le disposizioni vigenti utili per stabilire se sia obbligatorio o meno rendere disponibile i documenti costituenti il computo metrico e l'elenco dei prezzi unitari ai partecipanti agli affidamenti sono le seguenti.

L'articolo 34 del D.P.R. n. 554/1999, comma 1, afferma che "la stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata."

L'art. 35 del D.P.R. 554/1999 include il computo metrico estimativo definitivo e il quadro economico (lettera g), oltre all'elenco prezzi unitari (lettera i), tra i documenti che compongono il progetto esecutivo.

L'art.44 del D.P.R. 554/1999 specifica che "Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'art.43 (elenco dei prezzi unitari). Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco, di cui all'art. 43".

L'art. 71 dello stesso D.P.R. 554/1999, intitolato "Disposizioni preliminari", prevede al comma 2 che "l'offerta da presentare deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico... e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto".

L'art. 90 comma 5 (aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari), prevede: "Nel caso di appalto integrato nonché di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico posti in visione e acquisibili.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire...".

Dal quadro normativo soprarichiamato emerge quanto segue.

Il computo metrico estimativo definitivo previsto dall'art.35 del D.P.R. 554/1999 differisce dalla stima sommaria dell'intervento di cui all'art. 34 che si presenta come un iniziale calcolo approssimativo effettuato dalla stazione appaltante in sede di progetto definitivo.

Gli artt.71 e 90, in merito alla presentazione delle offerte fanno riferimento al computo metrico, omettendo il termine estimativo. Si ritiene che l'omissione del termine estimativo possa derivare dalle diverse procedure di aggiudicazione previste dagli artt 89 e 90 del D.P.R. 554/1999.

Relativamente al rilievo e alla ostendibilità del computo metrico estimativo, e quindi anche dell'elenco dei prezzi unitari, risulta evidente che tali documenti devono essere posti in visione ai

partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo piú basso determinato sull'importo posto a base di gara o sull'elenco prezzi adottati dalla stazione appaltante, di cui all'art.89 del D.P.R. 554/1999. Diversamente opinando l'aggiudicatario si troverebbe infatti a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.P.R. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equità.

Nel caso di aggiudicazione al prezzo piú basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all'art.90 del D.P.R.554 , vi è in ogni caso l'obbligo dell'ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. 554/1999. Per quanto riguarda l'omissione del termine estimativo precedentemente richiamata, si rileva che la mancata ostensione dell'elenco prezzi, e quindi della parte estimativa, in questo caso non determinerebbe successivamente problemi contrattuali : l'elenco prezzi da allegare al contratto sarebbe infatti giú noto all'offerente in quanto da lui stesso prodotto.

Sulla base delle suesposte considerazioni

Il Consiglio

- ritiene che nel caso di aggiudicazione al prezzo piú basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori e sull'elenco prezzi posti a base di gara , di cui all'art.89 del D.P.R.554/1999, il computo metrico estimativo e l'elenco dei prezzi unitari, debbano essere posti in visione dei partecipanti all'affidamento;

- ritiene che nel caso di aggiudicazione al prezzo piú basso determinato mediante offerta a prezzi unitari , di cui all'art. 90 del D.P.R.554/1999, vi sia l'obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantitú delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto;

- ritiene che il computo metrico non definitivo di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 554/1999 non debba essere posto in visione dei partecipanti, ad eccezione per i casi di appalto integrato , trattandosi di una stima sommaria dell'intervento e che, puó contenere dei valori e calcoli ancora imprecisi;

- ritiene che gli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999, laddove prevedono che i concorrenti debbano esaminare anche il computo metrico, si riferiscano al computo metrico definitivo di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 fatta eccezione per i casi di appalto integrato.